



Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria
Area rete integrata del territorio
Ufficio salute mentale, dipendenze e minori

**Alle Direzioni Generali
delle AASSLL:**

Roma 1
Roma 2
Roma 3
Roma 4
Roma 5
Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone

**e p. c. Ai responsabili AASSLL dei Servizi Tutela Salute
Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva**

Alla Direzione Regionale Inclusione Sociale

Alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro

All'Area Programmazione, Organizzazione e
Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto allo
Studio Scolastico e Universitario della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro

Oggetto: indicazioni per la certificazione del disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai fini universitari nelle persone maggiorenni

Sono pervenute alla scrivente richieste concernenti la modalità per ottenere la certificazione del disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai fini della frequenza dell'università per persone maggiorenni.

Al riguardo, si premette quanto segue.

L'art.3, comma 1, della Legge n° 170 del 8 ottobre 2010 (*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*), attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati.

L'Accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)» prevede che i servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference.

Il comma 4 dell'art.1 (Attivazione del percorso diagnostico) del citato accordo con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione stabilisce che, nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle

Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria
Area rete integrata del territorio
Ufficio salute mentale, dipendenze e minori

misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Regione Lazio, ancor prima dell'emanazione della legge 170/2010, con la Circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009 ha provveduto a definire le procedure per la certificazione finalizzata a garantire il percorso di integrazione scolastica e ad individuare le articolazioni locali dei servizi specialistici del SSR (Servizi Tutela Salute mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva e Servizi Disabili Adulti istituiti presso le ASL) deputate a rilasciare la certificazione formale contenente la diagnosi clinica e ad erogare i successivi adempimenti previsti nel percorso di integrazione scolastica, in particolare:

- i Servizi Tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE) per la fascia di età 0-18;
- i Servizi Disabili adulti dai 18 anni in poi.

Nell'ambito della stessa circolare queste competenze alla certificazione erano riconosciute, a condizione che *“abbiano preso in carico la persona disabile per un percorso diagnostico e riabilitativo”* anche:

- ai centri specialistici delle aziende Ospedaliere, Universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- ai centri accreditati ex art. 26, della legge 833/78.

La circolare prot. n. 212522/GR/11/00 dell'8 aprile 2014 modifica la precedente e fornisce indicazioni specifiche in merito ai servizi sanitari deputati alla certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) e alle modalità e procedure per la redazione della stessa.

La certificazione di DSA è rilasciata su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dell'alunno, i quali provvedono a consegnarla alla scuola per gli adempimenti di competenza.

I servizi deputati a redigere la certificazione DSA sono:

- a) Servizi Tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE) delle ASL di residenza dell'alunno;
- b) Servizi di neuropsichiatria infantile delle Aziende sanitarie Ospedaliere, delle Aziende sanitarie Universitarie e degli IRCCS.

Con la DGR n. 32 del 4 febbraio 2020 la Regione Lazio, fermo restando le disposizioni della circolare prot.n. 212522/GR/11/00 dell'8 aprile 2014, ha, tra l'altro, predisposto nell'Allegato E lo specifico percorso per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 170/2010.

Obiettivo della citata DGR 32/2020 (stante le previsioni della legge nazionale e in attuazione dell'art.1 del succitato accordo del 25 luglio 2012) è stato soprattutto quello di provvedere allo specifico percorso per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati per l'attivazione, in tempi utili, delle misure didattiche ed il completamento dell'iter diagnostico e il rilascio della certificazione entro 6 mesi, agli alunni del primo ciclo di istruzione. (L'elenco dei professionisti, dei soggetti privati possono rilasciare certificazioni DSA è stato pubblicato sul sito Salute Lazio nella seguente pagina dedicata: <https://www.salutelazio.it/disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa>).

In merito alla certificazione DSA richiesta dalle persone maggiori di 18 anni anche ai fini universitari, la normativa nazionale non detta indicazioni specifiche, si ritiene, quindi opportuno e necessario fornire le seguenti indicazioni

Considerato che le richieste di certificazione DSA da parte di persone maggiorenni anche ai fini universitari possono configurare due fattispecie:

1. **Richieste con certificazioni pregresse** rilasciate dai servizi pubblici e privati accreditati ai sensi della circolare regionale e dai privati ai sensi dell'allegato E dalla DGR32/2020;



Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria
Area rete integrata del territorio
Ufficio salute mentale, dipendenze e minori

2. **Richieste in assenza di certificazioni pregresse** (persone maggiorenni che non sono state mai prese in carico dai servizi e di conseguenza non sono stati mai “certificati”);

si **stabilisce** quanto segue:

- nel caso di richieste con certificazioni pregresse di cui al punto 1, il servizio che ha rilasciato la certificazione nei primi cicli di istruzione procederà alla conversione della certificazione da parte del servizio (ASL/IRCSS/Università o privati ex all.E della DGR32/2020) che l’ha precedentemente emessa ai sensi dell’art.21-septies della legge 241/90, anche ai fini universitari.
- nel caso di richieste in assenza di certificazioni pregresse di cui al punto 2, codeste AASSLL individueranno i servizi idonei a rilasciare l’eventuale certificazione di DSA anche ai fini universitari (Servizio disabili adulti, ...)

Si pregano le SSSL di comunicare ai fini della pubblicazione sul sito Salute Lazio (<https://www.salutelazio.it/disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa>) l’elenco dei servizi e i recapiti per consentire agli interessati di richiedere in tempi brevi la certificazione in parola, entro e non oltre il **20 settembre 2021** al seguente indirizzo gcristofaro@regione.lazio.it.

Si ringrazia per la consueta collaborazione
Cordiali saluti

Il Dirigente di Ufficio
Carola Magni

Il Dirigente di Area
Antonio Mastromattei

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico

Il responsabile
del procedimento
dr.ssa Cristofaro Giuseppina
tel.0651684474
Data 31/08/2021